



FEDERICA TESCIONE

Ricercatore di Diritto privato – Università Mediterranea di Reggio Calabria

LA DICHIARAZIONE DELLA MADRE DI NON VOLER ESSERE NOMINATA. VARIANTI E INVARIANTI DI UN DIRITTO SOGGETTIVO IN CRISI SISTEMICA

SOMMARIO: 1. Il caso (poco fortuito): la morte della madre anonima. – 2. L'evoluzione dell'anonimato materno in un quadro non più solo normativo. – 3. La ricerca di un (non) senso nell'attuale sistemica ordinamentale. – 4. Il diritto allo status filiationis quale componente dell'identità personale. – 5. I nuovi scenari in una dimensione non più solo identitaria.

1. – La Suprema Corte è tornata ad occuparsi del tema, più volte arato negli ultimi anni¹, dell'anonimato materno con una sentenza² che sembra compiere un ulteriore passo in avanti verso l'annichilimento di un diritto oggi più che mai in crisi sistemica.

I Giudici di legittimità sono stati chiamati a pronunciarsi sul contemperamento tra il diritto del figlio a conoscere le proprie origini e quello della madre (ormai deceduta) a rimanere ignota, ma poco è dato sapere in ordine ai particolari del caso concreto. Dalle pieghe della sentenza si evince che si discute del diritto di un figlio alla ricerca di uno status³.

¹ *Ex pluris*, Cass. civ., sez. VI, 1 Ord. 7 febbraio 2018, n. 3004, in *Quot. giur.*, 2018; Cass., sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 1041 ss., con nota di S. STEFANELLI, *Anonimato materno e genitorialità dopo Cass., sez. un., 1946 del 2017*; Cass. 21 luglio 2016, n. 15024, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 1484 ss., con nota di M.G. STANZIONE, *Il diritto del figlio di conoscere le proprie origini nel dialogo tra le Corti*; Cass. 9 novembre 2016, n. 22838, in *Rass. dir. civ.*, 2017, 2, con nota di F. TESCIONE, *L'anonimato materno: un diritto al banco di prova*.

² Cass. 22 settembre 2020, n. 19824, in *pluris.it*.

³ Il caso specifico par comunque presentare delle peculiarità essendo stato accertato, a mezzo testimoni, che la pretesa madre (pur rimasta anonima nell'arco dell'intera vita) aveva sin dalla tenera infanzia trattato il soggetto (che in sede giudiziale agiva per la costituzione del proprio status filiationis) come uno dei suoi figli, accogliendolo finanche in casa (il c.d. "tractatus" ai fini di un possesso di stato, forse di dubbia applicazione alla fattispecie in questione).



La decisione pur evidenziando la centralità “dell’interesse all’accertamento dello *status* di filiazione corrispondente alla verità biologica, in quanto componente essenziale del diritto all’identità personale, in ogni momento della vita di una persona e quindi anche in età adulta”⁴, non esita a chiarire come “nel bilanciamento dei valori di rango costituzionale che si impone all’interprete, al cospetto del diritto al riconoscimento dello *status* di filiazione, quello della madre a mantenere l’anonimato al momento del parto si ponga comunque in posizione preminente”⁵.

Fin qui nulla di nuovo rispetto a quanto già noto.

È pacifica l’idea per cui “La salvaguardia della vita e della salute sono (...) i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per sé stessa, la genitorialità naturale”⁶.

La sentenza che oggi merita queste brevi note aggiunge però un nuovo tassello –in un mosaico forse ormai quasi completo– quando punta il cono di luce non più solo sul desiderio (*rectius* diritto) del figlio di conoscere le proprie origini ma anche sul (complementare) diritto all’accertamento dello *status filiationis*.

La Cassazione nel caso dell’avvenuto decesso della madre anonima, sgombrando il campo da ogni equivoco⁷, precisa che “venendo meno per effetto della morte della ma-

⁴ Cass. 22 settembre 2020, n. 19824, cit.

⁵ Cass. 22 settembre 2020, n. 19824, cit., che sposando le classiche argomentazioni a sostegno dell’anonimato materno ribadisce che “Quest’ultimo diritto (...) è finalizzato a tutelare i beni supremi della salute e della vita, oltre che del nascituro, della madre, la quale potrebbe essere indotta a scelte di natura diversa, fonte di possibile forte rischio per entrambi, ove, nel momento di estrema fragilità che caratterizza il parto, la donna che opta per l’anonimato avesse solo il dubbio di poter essere esposta, in seguito, ad un’azione di accertamento giudiziale della maternità”. La dottrina evidenzia tuttavia come dal sistema normativo emerga con sufficiente chiarezza “che la protezione dell’anonimato non è destinata a resistere in eterno, per cui la preoccupazione che il futuro disvelamento dell’identità del genitore biologico possa incidere, retrospettivamente, sulle scelte della donna partoriente appare in certa misura già ponderata dal legislatore, avendone determinato una soluzione che tenta di contemperare (differendo nel tempo l’accesso) gli interessi (all’anonimato e alla verità) in conflitto”: F. GIGLIOTTI, *Parto anonimo e accesso alle informazioni identitarie (tra soluzioni praticate e prospettive di riforma)*, in *Europa dir. priv.*, 3, 2017, 940, nota 117.

⁶ Corte cost. 22 novembre 2013, n. 278, in *Dir. fam. pers.*, 2014, 1, 27 ss., con nota di G. LISELLA; in *Fam. e dir.*, 2014, 11 ss., con nota di V. CARBONE; in *Nuova giuri civ. comm.*, 2014, 1, 285 ss., con note di V. MARCENÒ, *Quando da un dispositivo d’incostituzionalità possono derivare incertezze* e di J. LONG, *Adozione e segreti: costituzionalmente illegittima l’irreversibilità dell’anonimato del parto*; in *Guida dir.*, 2013, fasc. 49-50, 20 ss., con nota di G. FINOCCHIARO; in *Giur. cost.*, 2013, 4031 ss., con nota di S. STEFANELLI, *Reversibilità del segreto della partoriente e accertamento della filiazione*; in *Corr. giur.*, 2014, 473 ss., con nota di T. AULETTA, *Sul diritto dell’adottato di conoscere la propria storia: un’occasione per ripensare alla disciplina della materia*.

⁷ La giurisprudenza di merito si attesta – seppur episodicamente – su posizioni ondivaghe per come emerge dal recente Trib. min. Milano 7 settembre 2020, in *Fam. dir.*, 2020, 12, per il quale: “Non è ammis-



dre, l'esigenza di tutela dei diritti alla vita ed alla salute, che era stata fondamentale nella scelta dell'anonimato, non vi sono più elementi ostativi non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione (come affermato da Cass. 15024/2016 e Cass. 22838/2016), ma anche per la proposizione dell'azione volta all'accertamento dello status di figlio naturale, ex art. 269 cod. civ.”⁸.

Sembra ormai maturo il tempo per rovesciare la prospettiva di osservazione dell'anonimato materno, diritto eroso dalla nuova percezione della gerarchia valoriale del nostro ordinamento.

Ma la complessità degli interessi messi in gioco da una fattispecie che non esaurisce i suoi effetti nell'orbita delle sfere giuridiche direttamente coinvolte può forse meglio emergere dalla ricostruzione della cornice non solo normativa in cui queste pur incomplete riflessioni sono destinate ad incastonarsi.

2. – L'osservazione del fenomeno dell'anonimato materno deve esser condotta in una duplice direzione posto che il dato normativo è stato nel tempo intensamente integrato (se non a volte superato) da quello giurisprudenziale⁹.

La cornice di riferimento è data in prima battuta dalle note norme sovranazionali che garantiscono e realizzano il diritto alla conoscenza delle origini biologiche¹⁰.

È finanche scontato il richiamo all'art. 8 della CEDU, baluardo indiscusso del diritto al rispetto della vita privata e familiare¹¹, ma molteplici sono gli altri referenti normativi

sibile la richiesta ai sensi dell'art. 28, comma 5, l. adoz. da parte dell'adottato di accedere alle informazioni relative all'identità della madre, nel frattempo deceduta, che si sia avvalsa della facoltà di non essere nominata nell'atto di nascita”. Nella stessa direzione va anche Trib. min. Venezia, 20 settembre 2016, n. 16, in *Corr. giur.*, 2017, 28, con nota di V. CARBONE, *Con la morte della madre al figlio non è più opponibile l'anonimato: i giudici di merito e la Cassazione a confronto*, ove si legge che “Il diritto della madre all'anonimato non tutela solo costei, ma anche una possibile altra realtà familiare ed affettiva a lei connessa, con la conseguenza che il suo decesso non le consente di esprimere un'eventuale revoca”.

⁸ Cass. 22 settembre 2020, n. 19824, cit.

⁹ Sulla problematicità della questione delle fonti si sofferma con raffinatezza F. MACARIO, *L'evoluzione del “genere istituzionale” nella manualistica per l'insegnamento del diritto privato*, in *Giust. civ.*, 2, 2019, 273, per il quale il diritto vivente dei nostri giorni mostra “un'evoluzione della giurisprudenza che non nasconde la tendenza a far sempre più ricorso ai “principi”, così da poter superare, in modo razionale e sistematicamente coerente, le strettoie dell'enunciato normativo, nel tentativo di indirizzare la funzione giurisdizionale (anche e, si direbbe, in primo luogo) verso le concrete esigenze della giustizia sostanziale”.

¹⁰ Per una dettagliata ricognizione delle esperienze giuridiche non solo europee sul tema della protezione dell'anonimato materno si veda F. GIGLIOTTI, *Parto*, cit., nota 40.

¹¹ Ai sensi dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fon-



indispensabili per una ricognizione del fenomeno oggi indagato¹².

Spostando lo sguardo al livello nazionale qualunque dibattito sull'argomento si dipana dall'art. 28, comma 5, della l. 4 maggio 1983 n. 184, per il quale "L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza"¹³.

A tale prescrizione normativa va affiancata quella per cui "L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396"¹⁴.

Il quadro già così abbastanza complesso è infine arricchito da una ulteriore previsio-

damentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, "Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza" e "Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".

¹² Si pensi anche solo all'art. 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 ottobre 1989, secondo cui "Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi"; all'art. 30 della Convenzione sulla protezione dei minori firmata all'Aja il 29 maggio 1993 per il quale "Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all'identità della madre e del padre ed i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia. Le medesime autorità assicurano l'accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato"; alla raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1443 del 26 gennaio 2000 che invita gli Stati ad assicurare il diritto del bambino adottato di conoscere le proprie origini e a riformare le leggi nazionali confliggenti con tale principio. Per un quadro complessivo R. PREGLIASCO, *Introduzione. L'accesso alle informazioni sulle origini nel contesto internazionale di riferimento tra approccio normativo e istanze culturali*, in EAD. (a cura di), *Alla ricerca delle proprie origini. L'accesso alle informazioni tra norma e cultura*, Roma, 2013, 11 ss.

¹³ Il testo vigente scaturisce dalle modifiche apportate nel 2001 dalla l. n. 149 del 28 marzo sulle "Modifiche alla l. 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile". Una completa analisi della norma in G. BALLARANI, *Modifiche all'art. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita (ddl n. 1978)*, in *Dir. fam. pers.*, 2017, 965 ss.

¹⁴ Così recita il comma 7 dell'art. 28, l. 4 maggio 1983, n. 184, che richiama l'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per il quale: "La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata".



ne: “Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento”¹⁵.

A fronte di questi dati normativi, non sempre coerenti con l’assetto sistematico ordinamentale, l’interprete deve confrontarsi con un percorso giurisprudenziale tutt’affatto parallelo¹⁶.

Mi riferisco ai molteplici interventi con cui si è fino ai nostri giorni perpetuato il tentativo di salvare quanto appare ormai in stridente disarmonia con le moderne direttrici del diritto¹⁷ e del diritto delle persone in special modo¹⁸.

¹⁵ Art. 93, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Per M.G. STANZIONE, *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, in *Fam. dir.*, 2015, 196, “la normativa italiana non tenta di mantenere alcun equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in gioco: in assenza di meccanismi destinati a bilanciare il diritto della ricorrente a conoscere le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a mantenere l’anonimato, viene inevitabilmente data una preferenza incondizionata a questi ultimi” per come è ben rappresentato proprio dall’art. 93, comma 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cit.

¹⁶ Il percorso giurisprudenziale italiano par aver subito non pochi condizionamenti dalle censure della Corte EDU 25 settembre 2012, *Godelli c. Italia*, in *Fam. dir.*, 2013, 537, con nota di G. CURRÒ, secondo cui “La legislazione italiana, vietando l’accesso alle informazioni sulla propria nascita nel caso di parto anonimo, viola l’art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, poiché, senza bilanciare i contrapposti interessi della madre (all’anonimato) e del figlio (alla conoscenza) impedisce alla persona di sapere da chi è nato”.

¹⁷ Già nel 2005 era stata sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., la questione di legittimità dell’art. 28, comma 7, della l. 4 maggio 1983, n. 184, “nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l’adottato all’accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non essere nominata da parte della madre biologica”. In quella sede Corte cost. 25 novembre 2005, n. 425, in *Giust. civ.*, 2006, 3, I, 503, aveva però dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale considerando il fine della norma che coincide con la tutela “della gestante che – in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale – abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l’anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita”. Solo nel 2013 un nuovo intervento imboccò altra strada dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della l. 4 maggio 1983, n. 184, “nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione”. Così Corte cost. 22 novembre 2013, n. 278, cit., per la quale “La disposizione censurata prefigura una sorta di “cristallizzazione” o di “immobilizzazione” nelle modalità di esercizio della scelta della madre per l’anonimato, che assume connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad “espropriare” la persona titolare del diritto a conoscere le proprie origini ai fini



Il richiamo va a tutte quelle sentenze dalle quali è emersa la necessità di attenuare la rigidità della norma che impone per l'anonimato un vincolo temporale idealmente eccedente la durata della vita umana¹⁹ ostacolando nei fatti la realizzazione del diritto a conoscere le proprie origini²⁰.

La ricerca di un *escamotage* ha condotto all'interpello della madre²¹.

della tutela dei suoi diritti fondamentali da qualsiasi ulteriore opzione, ma, mentre può ritenersi ragionevole che la scelta per l'anonimato legittimamente impedisca l'insorgenza di una "genitorialità giuridica", con effetti inevitabilmente stabilizzati *pro futuro*, non appare invece ragionevole che quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla "genitorialità naturale", potendosi quella scelta riguardare, sul piano di quest'ultima, come opzione eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio), proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta e può essere mantenuta (...)"

¹⁸ Sul moderno compito del Giudice v. N. LIPARI, *Giudice legislatore*, in *Foro it.*, 2017, I, 492 ss., secondo cui "Il fulcro del procedimento interpretativo si è venuto ormai spostando dal momento di posizione di un enunciato ai modi della sua concretizzazione nell'esperienza giurisdizionale, inducendo l'interprete a collocarsi all'interno di un processo di ricreazione del diritto nella sua portata storica concreta, vincendo i vecchi postulati della sua positività formale. Dottrina e giurisprudenza riscoprono, in una rinnovata simbiosi (cfr. N. LIPARI, *Dottrina e giurisprudenza quali fonti integrate del diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 1153 ss.), la novità di un ruolo che le colloca entrambe sul versante della formazione del precetto, concorrendo a saldare l'orizzonte del passato (inteso nel riferimento alla legge e alle altre positivizzazioni giuridiche) con l'orizzonte del presente (assunto con riferimento alle esigenze e ai valori della comunità al momento dell'applicazione)". Sul punto significative anche le pagine critiche di R. PARDOLESI-G. PINO, *Post-diritto e giudice legislatore. Sulla relatività della giurisprudenza*, in *Foro it.*, 2017, I, 113 ss.

¹⁹ Il riferimento è allo sbarramento temporale imposto dall'art. 93, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cit.

²⁰ È stato già evidenziato che "L'assolutezza e l'irreversibilità del segreto sulle origini sono irrimediabilmente contrastanti con il diritto all'identità personale dell'adottato, nella declinazione costituita dal diritto a conoscere le proprie origini". Così Cass. 9 novembre 2016, n. 22838, cit.

²¹ Corte cost. 22 novembre 2013, n. 278, cit. Nelle more di un atteso intervento legislativo si sono registrate posizioni per lo più omogenee nella giurisprudenza di merito. V. Corte d'Appello Salerno Decr. 8 febbraio 2017, in *Quot. giur.*, 2017; Trib. Trieste 5 marzo 2015, in *Fam. dir.*, 2015, 8-9, 830, con nota di A. CARRATTA; App. Catania 5 dicembre 2014, in *Foro it.*, 2015, 2, 1, 697; Trib. min. Firenze 7 maggio 2014, in *Fam. dir.*, 2014. Per puntuali indicazioni sulle modalità del procedimento di interpello della madre cfr. Cass., sez. un. 25 gennaio 2017, n. 1946, cit., che richiama il procedimento di volontaria giurisdizione previsto dalla l. n. 184 del 1983, art. 2, commi 5 e 6, cit. Si dovrebbe trattare pertanto di un procedimento in camera di consiglio "che si svolge dinanzi al tribunale per i minorenni del luogo di residenza, dettato per la ricerca delle origini del figlio adottato, una volta che questi abbia raggiunto la maggiore età, nel caso in cui la madre non ha fatto la dichiarazione di anonimato. Questo procedimento camerale – previsti i necessari adattamenti, necessari ad assicurare in termini rigorosi la riservatezza della madre, che si impongono in virtù delle indicazioni contenute nel principio esplicitato dalla sentenza di illegittimità costituzionale – ben può adattarsi al caso del figlio che richiede al giudice di autorizzare le ricerche e il successivo interpello della madre biologica circa la sua volontà di mantenere ancora fermo l'anonimato, e così rappresentare il "contenitore neutro" (cfr. Cass., sez. un., 19 giugno 1996, n. 5629) di un'interrogazione riservata, esperibile una sola volta, con modalità pratiche nel concreto individuate dal giudice nel rispetto dei limiti imposti dalla natura dei diritti in gioco, reciprocamente implicati nei loro modi di realizzazione": Cass., sez. un., 25



Tale strumento è però apparso inutilizzabile per la madre non più in vita²², ipotesi in cui l'assestamento tra i diversi interessi è stato desunto "dal sistema di protezione dei dati personali relativi all'identità della donna che ha esercitato il diritto all'anonimato (...) tenendo conto della rilevanza di tali dati anche per i discendenti familiari."²³

In tal caso "così come l'interpello della madre naturale in vita deve avvenire in modo da «cautelare in termini rigorosi il diritto all'anonimato», deve ritenersi che l'accesso alla medesima informazione dopo la sua morte, debba essere circondata da analoghe cautele e l'utilizzo dell'informazione non possa eccedere la finalità, ancorché di primario rilievo costituzionale e convenzionale, per la quale il diritto è stato riconosciuto"²⁴.

Questi risultati faticosamente raggiunti rischiano però di infrangersi contro l'esistenza di eventuali figli della donna rimasta anonima²⁵.

Si avverte la preoccupazione che il superamento dell'anonimato materno possa travolgere non solo la persona ormai deceduta ma soprattutto la cerchia delle persone legate alla madre anonima e ignare di un così grande segreto nell'arco dell'intera vita²⁶.

Tale timore è destinato ad amplificarsi ove si consideri l'eventualità che il figlio possa esercitare le azioni, pur riconosciute dal diritto, per far valere uno *status* conforme alla verità biologica emersa non appena conosciuta l'identità della madre rimasta anonima²⁷.

gennaio 2017, n. 1946, cit. Un approfondimento del tema proviene da B. CHECCHINI, *La giurisprudenza sul parto anonimo e il nuovo «istituto» dell'interpello*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, II, 1288 ss.

²² Si veda al riguardo Cass. 21 luglio 2016, n. 15024, cit.; Cass. 9 novembre 2016, n. 22838, cit., ma già prima App. Catania 13 gennaio 2016, in *Fam. dir.*, 2016, 8-9, 810.

²³ Cass. 9 novembre 2016, n. 22838, cit.

²⁴ Cass. 9 novembre 2016, n. 22838, cit.

²⁵ In questa dimensione Trib. Genova, Sez. minori, 13 maggio 2019, in *Fam. dir.*, 2020, 3, ha negato l'accesso alle informazioni sull'identità della madre poiché non desumibile da elementi certi che i fratelli fossero a conoscenza della vicenda adottiva. In tal caso – ha evidenziato il Tribunale – non sarebbe neanche ipotizzabile il loro interpello al solo fine di apprendere la conoscenza o meno di tale vicenda perché ciò comporterebbe inevitabilmente la comunicazione di tale dato particolarmente sensibile. *Contra* Cass. 20 marzo 2018, n. 6963, in *Foro it.*, 2018, 4, 1, 1134, che riconosce all'adottato che abbia compiuto venticinque anni di età il diritto di conoscere le proprie origini "accedendo alle informazioni concernenti non solo l'identità dei propri genitori biologici, ma anche a quelle di sorelle e fratelli biologici adulti, previo loro interpello mediante procedimento giurisdizionale, di cui non è parte il pubblico ministero, idoneo a garantire loro la massima sicurezza e rispetto della dignità, al fine di acquisirne il consenso all'accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, ostativo all'esercizio del diritto del richiedente".

²⁶ Per Trib. Genova, Sez. minori, 13 maggio 2019, cit., non sono necessarie eccessive dissertazioni per comprendere le gravi ricadute psicologiche derivanti dalla rivelazione ad un figlio che la propria madre ha tenuto celata una gravidanza.

²⁷ Su questo aspetto non sembra però rintracciabile un copioso materiale giurisprudenziale. Si veda comunque Trib. Bari 18 marzo 2016, n. 1586, in *pluris.it*, che si attesta su una posizione favorevole alla espe-



La conoscenza delle proprie origini e l'acquisto del conseguente *status* implica necessariamente un avvicinamento (se non uno scontro) tra sfere giuridiche fino a quel momento del tutto ignare della propria reciproca esistenza²⁸.

Questo è lo stato dell'arte, oltre vi sono le pagine ancora da scrivere nel silenzio di un legislatore non sempre solerte²⁹.

ribilità dell'azione di accertamento della maternità anche in caso di anonimato considerando la stessa finalità dell'istituto della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, preposto ad assicurare che per via contenziosa possa essere legalmente accertata una genitorialità biologica non spontaneamente assunta con il riconoscimento. Su tale premessa il Tribunale, facendo leva sulla reversibilità della scelta dell'anonimato della madre, ha ritenuto "controintuitivo", per non dire assurdo, concludere che l'anonimato "possa ritorcersi proprio contro il figlio, ossia, la persona la cui vita e la cui salute attraverso quella scelta consentita dall'ordinamento si voleva principalmente tutelare all'atto della nascita, e che senza limiti di tempo, in ragione dell'imprescrittibilità dell'azione *de qua*, e senza limiti di sorta quanto alla prova, può adire il giudice per vedere riconosciuta una determinata maternità". C. GRANELLI, *Il "parto anonimo" ed il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini: un caso emblematico di "dialogo" fra Corti*, in *Pers. merc.*, 2017, 50, avverte però che le più recenti prese di posizione della giurisprudenza non possono che ulteriormente depotenziare quell'efficacia dissuasiva da scelte abortive o di abbandono dei neonati, cui era finalizzato l'istituto del parto anonimo nell'originario intento del legislatore.

²⁸ Non è il caso, a dire il vero, all'attenzione dei Giudici della sentenza in commento che si sono pronunciati su una fattispecie in cui la madre aveva già in vita, nei fatti, superato l'originaria scelta dell'anonimato, trattando il soggetto come proprio figlio. Eppure nonostante tale evenienza la vicenda giudiziaria si è spinta sino in Cassazione, evidentemente per l'avversità di chi non ha comunque condiviso scelte non esplicitate nelle forme di legge dalla donna. La fattispecie evidenzia pertanto il turbamento suscitato anche quando la notizia svelata non sia del tutto sconosciuta. Su tale aspetto si veda Trib. min. Milano 7 settembre 2020, cit., che enfatizza l'esperienza maturata durante gli interpellati delle madri biologiche dai quali suol emergere un dato comune "rappresentato da un quadro personale e relazionale complesso, legato a storie passate estremamente dolorose, evocative di vissuti traumatici, i cui effetti spesso sono ancora latenti e non adeguatamente elaborati; a ciò si aggiunge la constatazione che laddove è stato mantenuto il segreto nel corso della loro vita, di fronte all'interpello, è prevalso un atteggiamento altamente protettivo nei confronti del loro attuale nucleo familiare e, in particolare, dei figli". È stato inoltre evidenziato che proprio l'esigenza di protezione si appalesa spesso determinante "sia nelle scelte di "non revoca" dell'anonimato, dettate principalmente da un senso di tradimento verso i figli nati successivamente e dal timore di destabilizzare il loro equilibrio psichico, sia nelle scelte di "revoca" dell'anonimato, allorché le madri hanno espresso comunque una forte preoccupazione ed il conseguente bisogno di ricevere indicazioni sul modo di comunicare l'evento rimasto segreto ai figli riconosciuti, unitamente alla necessità di essere loro in prima persona a rivelare ai figli non riconosciuti l'accadimento, del quale naturalmente non vi può essere traccia nella documentazione cartacea".

²⁹ Per Corte cost. 22 novembre 2013, n. 278, cit., è compito del legislatore "introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della pertinente verifica (sent. n. 425 del 2005)". Già nel 2014 T. AULETTA, *Sul diritto dell'adottato di conoscere la propria storia: un'occasione per ripensare alla disciplina della materia*, in *Corr. giur.*, 2014, 4, 486, auspicava un intervento legislativo di revisione dell'intera disciplina anche alla luce dei rilievi critici formulati dalla dottrina al fine di chiarirne i non pochi



Su tale sfondo si inserisce la sentenza in commento che, pur inserendosi in un solco già tracciato, sembra imboccare una strada non parallela a quelle sin qui seguite, valutando l'interesse filiale ad uno *status* come preminente rispetto a tutti gli altri interessi in ipotesi confliggenti almeno a seguito della morte della madre rimasta anonima³⁰.

3. – Il caso sottoposto all'esame dei giudicanti impone un assestamento tra interessi quanto quanto mai connessi alle sfere personali dei soggetti coinvolti³¹.

Da una parte v'è il diritto del figlio a conoscere le origini³², necessarie per il completamento della propria identità³³, diversamente priva di un tratto fondamentale alla ricostruzione del proprio io³⁴.

aspetti controversi. Sulle contraddizioni in tema di accesso alle informazioni sulle proprie origini si veda M. G. Stanzione, *Scelta della madre per l'anonimato e diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 3, 326. Si occupa dell'inerzia del legislatore e dei conseguenti obblighi dei giudici A. CARRATTA, *Effettività del diritto alla ricerca della madre biologica e inerzia del legislatore*, in *Fam. dir.*, 2015, 835 s., cit.

³⁰ *Contra* Trib. Milano 14 ottobre 2015, n. 11475, in *Fam. dir.*, 2016, 476, con nota di M. N. BUGETTI, *Sull'esperibilità delle azioni ex art. 269 e 279 c.c. nei confronti della madre che abbia partorito nell'anonimato*. Per il Tribunale “Non è ammissibile la dichiarazione giudiziale di maternità nei confronti di una donna che al momento del parto ha dichiarato di non voler essere nominata, poiché altrimenti verrebbe frustrata la *ratio* della intera disciplina, ravvisabile non solo nell'esigenza di salvaguardare la famiglia legittima e l'onore della madre, ma anche di impedire che onde evitare nascite indesiderate, si faccia ricorso ad alterazioni di stato o a soluzioni ben più gravi quali aborti o infanticidi”.

³¹ Fra tutti, sul valore della Persona nel fenomeno giuridico P. PERLINGIERI, *La persona e i suoi diritti*, Napoli, 2005.

³² Sul diritto a conoscere le proprie origini si veda, *mutatis mutandis*, Trib. min. Caltanissetta 30 novembre 2018, in *Dir. fam. pers.*, II, 2019, 2, I, 679, che chiamato a giudicare il caso di una madre che aveva sottaciuto al figlio l'esistenza del legame genitoriale con il padre biologico, facendogli credere, al contrario, di essere stato generato da altro soggetto, ha finanche ritenuto illegittima tale condotta “Alla luce del diritto all'identità personale e alla conoscenza delle proprie origini, tutelati dalla Costituzione, dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, così come ricavabili da fonti normative nazionali e da una conforme evoluzione giurisprudenziale”.

³³ Sull'argomento F. MESSINEO, *Problemi dell'identità delle cose e delle persone nel diritto privato*, in *Annali del seminario giuridico. Università di Catania*, IV, Napoli, 1950, 64 ss.; G. BAVETTA, voce *Identità (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XIX, Milano, 1970, 953 ss.; A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Tratt. Ciccu-Messineo*, IV, Milano, 1982, 399 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Identità personale*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, IX, Torino, 1993, 294 ss.; M. DOGLIOTTI, *L'identità personale*, in *Tratt. Rescigno*, II, *Persona e famiglia*, II, Torino, 1999, 145; G. PINO, *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Bologna, 2003; G. RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005, p. 298 ss.; C. MIGNONE, *Identità della persona e potere di disposizione*, Napoli, 2014; L. LONARDO, *Identità personale, metodi, diritti della personalità*, in AA.VV., *Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, mercato, contratto e rapporti di consumo*, I, Napoli, 2017, 1077 ss.

³⁴ Riposa in uno stato di quiete l'idea per cui “L'informazione relativa all'identità dei genitori biologici



Dall'altra v'è il diritto della madre alla tutela della riservatezza³⁵, della “identità sociale”³⁶ o di quant'altro sopravviva alla sua morte³⁷.

Tra questi soggetti, purtroppo destinati ad esser contrapposti in un innaturale rapporto madre-figlio, si muovono i soggetti già legati alla madre e portatori di altrettanti e confliggenti interessi non privi di rilevanza per un diritto che aspiri ad esser giusto.

Al di sopra di tutto e di tutti v'è o dovrebbe esservi la Famiglia, valore primordiale da preservare³⁸ nonostante i fatti della vita e le evoluzioni che nel tempo hanno condotto ad una molteplicità di modelli non sempre fedeli al disegno costituzionale³⁹.

attiene all'attuazione dello sviluppo della personalità individuale (art. 2 Cost.), sotto il profilo del completamento dell'identità personale”: Cass. 9 novembre 2016, n. 22838, cit.

³⁵ In punto di riservatezza si vedano le osservazioni di D. MESSINETTI, *Diritti della famiglia e identità della persona*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I, 150, che sottolinea la contraddizione ingiustificabile di predicare l'importanza della genetica per prevenire o curare problemi di salute salvo poi impedire ad un soggetto, solo perché abbandonato dai genitori biologici, di conoscere la sua identità genetica. Secondo l'Autore “l'interesse del singolo alla propria *privacy* e alla riservatezza, che giustifica il ricorso all'anonimato, non può costituire il contenuto di un diritto soggettivo che resta del tutto indipendente dal contesto relazionale in cui il diritto viene esercitato. Ciò in quanto, altrimenti, per salvaguardare l'identità del genitore biologico che ha partorito in forma anonima e non vuole essere riconosciuto, si finisce per sacrificare l'identità del figlio abbandonato alla nascita; mentre «il diritto della famiglia e delle persone» dei nostri giorni, proprio a tutela dei soggetti più deboli dovrebbe alzare la voce”.

³⁶ Per Cass. 9 novembre 2016, n. 22838, cit., “Il diritto all'identità personale del figlio, da garantirsi con la conoscenza delle proprie origini, anche dopo la morte della madre biologica, non esclude la protezione dell'identità sociale costruita in vita da quest'ultima, in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costituito dopo aver esercitato il diritto all'anonimato. Il trattamento delle informazioni relativo alle proprie origini deve, in conclusione, essere eseguito in modo corretto e lecito senza cagionare danno anche non patrimoniale all'immagine, alla reputazione e ad altri beni di primario rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati (discendenti e/o familiari)”.

³⁷ Del resto l'informazione relativa all'identità dei genitori biologici rientra nella nozione giuridica di “dato personale” così come definita dal d.lgs. n. 196 del 2003, cit., che all'art. 4, comma 1, lett. b) si riferisce a “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”.

³⁸ Ossia quella società naturale, pur non fondata sul matrimonio, che lontana dalla esaltazione delle identità singolari, è teleologicamente orientata alla realizzazione di un inter-esse che da meramente individuale, diventa reciproco e poi si espande verso interessi comuni non distinguibili che necessitano di una nuova realtà soggettiva che può anche diventare persona giuridica: così A. GORASSINI, *Convivenze di fatto e c.d. famiglia di fatto. Per una nuova definizione dello spazio topologico di settore*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, 4, 872, spec. nota 74. Il concetto originario di famiglia, come comunità differente da tutte le altre, par emergere con linearità dall'idea per cui “si deve essere 1x1 (non 1+1), ed è per questo che la famiglia rappresenta sempre e solo una unità (fintanto che è famiglia, allargata o nucleare che sia): $1 \times 1 = 1$; ma anche $1 \times 1 \times 1 \times 1 \dots \times 1 = 1$ e sempre 1; ma se nei fatti diventa 0 anche un solo 1, o questo fuoriesce dalla famiglia o tutto diventa 0 ($1 \times 0 = 0$)”: EAD., *Lo stato unico di genitore*, in *juscivile.it*, 2018, 6, 827 ss.

³⁹ Sul valore della famiglia nelle sue possibili moderne declinazioni non si può che rinviare alle pagine di F.D. BUSNELLI, *La famiglia e l'arcipelago familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 509 ss. e di V. SCALISI, *Le*



Quanto mai arduo il compito di chi è chiamato a valutare l'interesse poziore, soprattutto nel caso specifico in cui il figlio non faccia sol valere il diritto alla conoscenza di una parte importante della propria storia di vita ma invochi anche il diritto all'accertamento del proprio *status* filiale⁴⁰.

Il risultato potrebbe apparire scontato⁴¹, ma la questione è stata finora per lo più teorica⁴² posto che i riflettori sono da sempre accesi su adozione e diritto a conoscere le proprie origini⁴³.

stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi, parte seconda, «Pluralizzazione» e «riconoscimento» anche in prospettiva europea, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 1317, che evidenzia come “la diversità quale sinonimo di pluralismo costituisce un valore da preservare e anche la «famiglia fondata sul matrimonio» può continuare a beneficiare della posizione di particolare privilegio e favore a essa riservata dall'art. 29, comma 1, Cost., ma con l'avvertenza che le varie e molteplici realtà familiari non sono conseguentemente da trattare come deviazioni rispetto a un predefinito schema, bensì come situazioni dotate di eguale valore e legittimità e in quanto tali aventi titolo non già ad automatiche e aprioristiche estensioni di disciplina, sibbene all'attribuzione di corrispondenti e diversificati effetti a seconda della particolare e specifica situazione familiare di che trattasi, essendo evidente, ad esempio, che diverse, anche se non incommensurabili, risultano in fatto la situazione di una coppia eterosessuale non coniugata e quella di una coppia invece omosessuale, anche quando si dovesse ritenere di ammetterla al matrimonio”.

⁴⁰ Sull'argomento si veda M. MANTOVANI, *Il primato della maternità nell'accertamento dello status di figlio*, in AA.VV. (a cura di), *Liber amicorum per Dieter Henrich*, I, *Parte generale e persone*, Torino, 2012, 138 ss.; A. RENDA, *L'accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive*, Torino, 2008.

⁴¹ La dottrina ammette la proponibilità dell'azione di accertamento dello stato solo se il figlio sia venuto a conoscenza dell'identità della madre. Secondo questa linea di pensiero “In tal caso la madre non potrebbe opporre il suo anonimato senza per ciò stesso ammettere la propria identità”: C.M. BIANCA, *La famiglia*, 2.1, 2017, 427. In questa direzione anche L. BALESTRA, *La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità alla luce della riforma della filiazione*, in C.M. BIANCA (a cura di), *La riforma della filiazione*, Assago-Padova, 2015, 564. Per T. AULETTA, *Sul diritto*, cit., 480, il diritto all'acquisizione dello stato non può essere posto in discussione dalla volontà del genitore di non assumersi le proprie responsabilità e non risulta derogato dalla disposizione che consente il parto anonimo. In senso conforme si registra la voce di M.N. BUGETTI, *Sull'esperibilità*, cit., 493 ss.

⁴² M. SESTA, *Manuale di diritto di famiglia*, 8 ed., Milano, 2019, 384, avverte che “Benché la legge tratti alla stessa stregua l'azione di dichiarazione della genitorialità contro il padre o contro la madre, nella pratica l'azione di dichiarazione della maternità assume uno scarso rilievo, soprattutto perché il mancato riconoscimento della madre, in concreto, coincide con l'abbandono del figlio, tanto è vero che il citato art. 11, comma 2, della l. n. 184/1983 dispone che nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori che abbiano riconosciuto il minore, o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità; intervenuta l'adozione, la dichiarazione di maternità è preclusa”.

⁴³ Sull'argomento *ex pluris* S. RODOTÀ, *Tra diritto e società. Informazioni genetiche e tecniche di tutela*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2000, 571 ss.; V. SCIARRINO, *Il diritto di conoscere le proprie origini biologiche, nella legge 4 maggio 1983, n. 184*, in *Rass. dir. civ.*, 2002, 775 ss.; C. RESTIVO, *L'art. 28 legge adoz. tra nuovo modello di adozione e diritto all'identità personale*, in *Famiglia*, 2002, 691 ss.; S. CICCARELLO, *Adozione e informazione sullo status di figlio adottivo*, in M.F. TOMMASINI (a cura di), *La filiazione tra scelta e solida-*



È noto a tutti che il dibattito sulla questione ruoti intorno all'art. 28 della legge sull'adozione.

Nulla *quaestio* in quella sede posto che “Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali”⁴⁴.

Con l'adozione il soggetto “acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome”⁴⁵ e non vi può essere spazio per l'accertamento di un ulteriore *status* oltre quello già conferito dalla legge⁴⁶.

L'originalità della decisione in commento si ravvisa allora nell'aver affrontato il tema da una prospettiva nuova perché nuovo è il caso sottoposto alle cure dei giudicanti.

Da quanto emerge dai pochi dettagli conosciuti sul fatto della controversia par di poter evincere che l'interesse al disvelamento delle origini materne fosse ascrivibile ad un soggetto privo di un precedente stato filiale⁴⁷.

rietà familiare, Torino, 2003, 155 ss.; M. PETRONE, *Il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, Milano, 2004; L. LENTI, *Adozione e segreti*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, II, 229 ss.; J. LONG, *Diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini: costituzionalmente legittimi i limiti nel caso di parto anonimo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, I, 549 ss.; L. FADIGA, *L'adozione legittimante dei minori*, in *Tratt. Zatti*, II, *Filiazione*, Milano, 2012, 947 s.; S. TACCINI, *Verità e segreto nella vicenda dell'adozione: il contributo della Corte costituzionale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014, 405 ss.; E. ANDREOLA, *Accesso alle informazioni sulla nascita e morte della madre anonima*, in *Fam. dir.*, 2017, 15 ss.; E. DE BELVIS, *Il diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini biologiche*, in *Fam. dir.*, 2017, 935 ss.

⁴⁴ Art. 27 legge sull'adozione, ult. comma, cit.

⁴⁵ Art. 27 legge sull'adozione, comma 1, cit.

⁴⁶ Una eventuale e improvvida domanda giudiziale si scontrerebbe con l'art. 269, comma 1, cod. civ. (“La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso”) e, conseguentemente, con l'art. 253 cod. civ. che in nessun caso ammette un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trovi.

⁴⁷ Del resto ancor oggi la filiazione non riconoscibile o non riconosciuta resiste alla pur proclamata unificazione dello *status* di figlio di cui all'art. 315 cod. civ. che par essere, in più di una ipotesi, poco più che un anelito. Eppure è incontroverso il diritto di ogni figlio ad avere uno *status* identificativo del proprio io così come il diritto di ogni figlio a crescere nella propria famiglia (art. 315 *bis* cod. civ.) o quanto meno in una famiglia disposta ad amarlo e a prendersene cura (v. legge sull'adozione). Avverte circa il bisogno di una rinnovata riflessione critica sul perdurante canone della volontarietà del riconoscimento materno M. SESTA, voce *Filiazione (diritto civile)*, in *Enc. dir. Annali*, VII, Milano, 2015, 456, che ne evidenzia il contrasto “sia con l'incondizionato diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire, educare, nonché (ora) assistere moralmente i figli e assicurar loro il diritto a crescere in famiglia e di intrattenere rapporti significativi con i parenti — posto che in concreto i figli non riconosciuti sono privati proprio del diritto a crescere «in famiglia» (ovviamente quella dei loro genitori biologici) —, sia con il conclamato stato unico di filiazione”. Anche M. COSTANZA, *A margine della riforma della filiazione (legge n. 219/2012)*, in *Iustitia*, 2013, 126, rileva l'aporìa insita in un sistema normativo che proclama l'identità della condizione di tutti i figli per poi mantenere libero il riconoscimento anche della madre, “principio ispirato dalla volontà di garantire una generazione senza l'assunzione delle responsabilità che la nuova disciplina pretende. Un ripensamento della filiazione in chiave di responsabilità della generazione non può pretermettere il momento della rivelazione, sul piano giuridico, della generazio-



Se così è non dovrebbe meravigliare il tentativo di dare attuazione coattiva ad un effetto non spontaneamente realizzatosi, restituendo al figlio maggiorenne il diritto ad essere il figlio di qualcuno, fossanche di una madre che non ha scelto di dargli una famiglia, possibilità esistente in un ordinamento pur moderno come il nostro⁴⁸.

Forte si appalesa ancora oggi la contraddizione della tripla possibilità giuridica riconosciuta alla donna: partorire, partorire restando anonima o abortire.

Di fronte a queste opzioni, tutte formalmente accettate dal diritto, si pone il figlio che paga spesso le scelte della madre non essendogli formalmente riconosciuta, per come invece avviene in altre realtà giuridiche, l'attribuzione automatica dello *status* filiale⁴⁹ per effetto della sola nascita⁵⁰.

ne, elevandola senza ulteriori condizioni a fonte di responsabilità di cui si permette il rifiuto". Nella stessa direzione le considerazioni di A. RENDA, *L'accertamento*, cit., 353, per il quale non appare giustificabile il diritto all'anonimato della donna non coniugata "nella prospettiva del superamento del principio volontaristico e dell'adesione ad un sistema di accertamento automatico ed obbligatorio".

⁴⁸R. AMAGLIANI, *L'unicità dello stato giuridico di figlio*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, 564 ss., sottolinea come sia "difficile negare che, pure al di fuori della materia delle azioni di stato disciplinate dal codice riformato, l'interesse del figlio a conoscere le proprie origini ed a vederne affermato il rilievo giuridico sotto il profilo dello stato della persona, abbia, almeno al momento attuale dell'evoluzione dell'ordinamento, carattere non esclusivo né sempre preminente".

⁴⁹La regola della attribuzione automatica sarebbe coerente con la Convenzione europea sullo stato giuridico dei figli nati fuori dal matrimonio (Strasburgo, 1975), pur non ratificata dall'Italia, che all'art. 2 prevede che la maternità è attribuita per il «solo fatto della nascita». La diversa scelta del nostro ordinamento può comportare conseguenze pratiche significative. La dottrina evidenzia il caso raro ma non per questo impossibile della madre che non possa riconoscere il proprio figlio per l'incapacità naturale sopravvenuta al parto e che successivamente muoia senza aver riacquisito la propria capacità. In tale circostanza il rapporto di filiazione materna potrebbe sorgere solo a seguito di una dichiarazione giudiziale della maternità per come fa emergere M. MANTOVANI, *Questioni in tema di accertamento della maternità naturale e sistema dello stato civile*, in *Genitori e figli: quali riforme per le nuove famiglie*, a cura di G. FERRANDO-G. LAURINI, Atti dell'omonimo convegno (Genova, 2012), Ipsoa, 2013, 53; EAD., *Accertamento della maternità e stato civile*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, II, 337, che elenca una serie di situazioni concrete in cui "l'immediata costituzione del rapporto di filiazione materna potrebbe tradursi in uno strumento non «ostile» – o vissuto come una imposizione – bensì, al contrario, in una misura posta al servizio della partoriente che, lungi dal sottrarsi alla propria responsabilità nei confronti del nato, intenda anzi affermarla con forza, ma, proprio in ragione di situazioni contingenti o di particolari condizioni di fragilità, sia ostacolata nel realizzare il proprio disegno di maternità responsabile". Sull'argomento da ultimo M. DOSSETTI, *L'unicità dello stato di figlio e i modi diversi di accertamento dello status*, in EAD.-M. MORETTI-C. MORETTI, *La nuova filiazione. Accertamento e azioni di stato*, Bologna, 2017, 38 ss.

⁵⁰Si consideri al riguardo l'esperienza giuridica tedesca caratterizzata da un modello di accertamento automatico e vincolato della maternità che convive con il diritto di partorire senza immediata identificazione. Per una completa disamina C. RUSCONI, *La legge tedesca sulla vertrauliche geburt. Al crocevia tra accertamento della maternità, parto anonimo e adozione*, in *Eur. dir. priv.*, 4, 2018, 1347 ss. Una ricognizione più ampia sul quadro europeo è compiuta da E. BOLONDI, *Il diritto della partoriente all'anonimato: l'ordinamento italiano nel contesto europeo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, II, 291 ss.



In questo terreno trova spazio l'intervento "riparatore" del diritto vivente che in un gioco di equilibri instabili tenta di correggere quanto par non funzionare sino in fondo anche quando il figlio non si accontenti delle sole informazioni su colei che lo ha messo al mondo, pretendendo – forse non a torto – qualcosa in più: la costituzione di uno *status* coerente con la svelata verità biologica.

Tanto non sembra poter essere negato ad un soggetto il cui interesse è stato sacrificato nel nome di interessi altri ritenuti superiori: la vita e la salute⁵¹.

Ma con la variante della morte della madre si va oltre, si crea una nuova realtà e la diversità della fattispecie non può che incidere sull'adattamento degli effetti conseguenti⁵².

In questa dimensione sembra collocarsi il superamento dell'anonimato materno con l'affermazione della prevalenza dell'interesse a conoscere le proprie origini e ad ottenere un coerente *status filiationis*⁵³.

4. – È intuitivo ritenere che le informazioni sulle proprie origini siano essenziali per la formazione della propria personalità⁵⁴.

La percezione della propria identità non può che esser condizionata dalla storia personale di ognuno⁵⁵.

⁵¹ Anche se ricerche empiriche condotte in Germania a seguito della l. 28 agosto 2013 sulla maternità non disvelata hanno messo in dubbio il rapporto tra garanzia dell'anonimato della partoriente e prevenzione di aborti e infanticidi per come rilevato da C. RUSCONI, *La legge*, cit., 1380. In questa prospettiva l'Autore suggerisce di ripensare "con maggior prudenza i presupposti tradizionalmente adottati a sostegno del diritto all'anonimato ponendo in definitiva la questione se non della stessa validità della soluzione, almeno della sua attualità e proporzionalità rispetto ai fini che si propone nonché della sua conformità rispetto al disegno di politica del diritto che le ultime riforme in materia di filiazione stanno perseguendo".

⁵² Sul punto sempre preziosi gli insegnamenti di A. FALZEA, *Efficacia giuridica*, in *Enc. dir.*, XIV, Milano, 1965, 456 ss.

⁵³ Secondo Cass. 22 settembre 2020, n. 19824, cit., la soluzione che riconosce il diritto del figlio di madre anonima ad ottenere il proprio *status* per il tramite di una azione volta al suo accertamento, ex art. 269 cod. civ., si impone "anche per una lettura costituzionalmente orientata della norma sopra citata – alla luce degli artt. 2 e 30 Cost., ma anche art. 24 Cost. – oltre che internazionalmente orientata (art. 117 Cost.). In proposito, l'art. 8 CEDU, nella lettura datane dalla Corte EDU (Corte EDU, 22/09/2012, Godelli c. Italia, Corte EDU, 13/02/2003, *Odièvre* c. Francia), tende essenzialmente a premunire l'individuo contro ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, non contentandosi di ordinare allo Stato di astenersi da simili ingerenze, ma aggiungendovi obblighi positivi inerenti ad un rispetto effettivo della vita privata; tra questi non può non rientrare il diritto a proporre le azioni che lo stesso ordinamento nazionale offre per il riconoscimento dello status di figlio naturale di una persona".

⁵⁴ Anche gli studiosi di scienze del comportamento umano hanno messo in luce la rilevanza della conoscenza delle proprie origini per la costruzione della identità e della personalità per come evidenzia con puntuali riferimenti F. GIGLIOTTI, *Parto*, cit., 905.

⁵⁵ All'argomento è dedicato il lavoro monografico di M. G. STANZIONE, *Identità del figlio e diritto di*



Ma v'è di più poiché “il diritto del figlio ad uno "status" filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti del diritto all'identità personale che accompagna senza soluzione di continuità la vita individuale e relazionale non soltanto nella minore età, ma in tutto il suo svolgersi”⁵⁶.

Sulla scorta di tale considerazione i Giudici hanno superato la tradizionale ritrosia e si sono sbilanciati a favore del figlio desideroso di completare la propria vita con i pezzi suo malgrado mancanti⁵⁷.

Del resto la centralità dell'interesse all'accertamento dello *status* di filiazione⁵⁸ corrispondente alla verità biologica⁵⁹ par emergere anche sol considerando la *ratio* legislativa della imprescrittibilità dell'azione di accertamento giudiziale della maternità e della paternità che possono essere peraltro provati, *ex art. 269, comma 2, cod. civ. con ogni mezzo*⁶⁰.

conoscere le proprie origini, Torino, 2015. L'identità personale è uno fra i diritti che formano il patrimonio irrettrabile della persona umana già per Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13, in *Dir. fam. pers.*, 1994, 526, secondo cui l'identità personale costituisce “un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata”.

⁵⁶ Cass. 22 settembre 2020, n. 19824, cit.

⁵⁷ Cass. 22 settembre 2020, n. 19824, cit.

⁵⁸ “L'identità è segnata da fatti storici che la determinano con tratti spesso incancellabili. Il concepimento che segna l'identità genetica è il primo fatto decisivo della vita umana, ma anche l'acquisto dello *status* di figlio ha una portata a sua volta decisiva e, salvo rare eccezioni, è un dato ineliminabile nella costruzione dell'identità personale”: F. GIARDINA, *Interesse del minore: gli aspetti identitari*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, II, 163.

⁵⁹ Per G. FERRANDO, *La filiazione: problemi attuali e prospettive di riforma*, in *Fam. dir.*, 2008, 643, l'accertamento automatico dello *status filiationis* “non va più riguardato quale espressione della tutela dell'istituzione familiare, della sua saldezza del suo onore, bensì come aspetto della tutela dei diritti della persona all'interno di quella peculiare formazione sociale che è la famiglia, e trova la sua giustificazione nella garanzia del figlio alla propria identità personale”.

⁶⁰ Cass. 22 settembre 2020, n. 19824, cit., rileva che l'accertamento giudiziale del rapporto di filiazione è ormai ricollegato unicamente alla prova della procreazione dalla quale scaturisce la “responsabilità” verso i propri figli secondo quanto si ricava già dall'art. 30, comma 1, Cost. Per l'accertamento giudiziale della maternità valga il richiamo all'art. 269, comma 3, cod. civ. ai sensi del quale “La maternità è dimostrata provando l'identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna”. Ma la prova della genitorialità può provenire anche da “elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'“*id quod plerumque accidit*”, risultino idonei, per attendibilità e concluzenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità” o della maternità, posto che “il principio della libertà di prova, sancito dal citato art. 269 cod. civ., comma 2 – e riferibile anche alla maternità naturale – non tollera surrettizie limitazioni né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità o la maternità naturale, né, conseguentemente, mediante l'imposizione al giudice di merito di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del “tipo” di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova in materia pari valore per espressa disposizione di legge”. Così sempre Cass. 22 settembre 2020, n. 19824, cit., che nel caso specifico ha conso-



Tali indici normativi sembrano offrire conforto all'idea per cui il legislatore abbia ben ponderato la rilevanza di un interesse, quale quello al proprio *status* filiale, pur a volte sacrificato in nome di un “bilanciamento” dei valori in gioco⁶¹.

Se la soluzione adottata appare finanche ovvia⁶², resta allora da verificare il perché di una ritrosia sull'argomento in tempi in cui le ragioni dei figli in quanto Persone sembrano all'apice della gerarchia valoriale degli equilibri ordinativi del sistema familiare⁶³.

Desti sorpresa peraltro scoprire che in taluni disegni di legge ancora in *fieri*, orientati ad ampliare la possibilità per il figlio di conoscere le proprie origini biologiche, sia esclusa la possibilità di esercitare le azioni di stato⁶⁴.

lidato la decisione valutando, oltre gli esiti di una consulenza immunogenetica, il *tractatus* (v. *retro*, § 1, nota 3) e la *fama* ricavabile dall'opinione comune circa l'esistenza di un rapporto genitoriale tra i soggetti coinvolti.

⁶¹ La rilevanza dell'interesse alla *status* di figlio anche in età adulta ha già orientato verso la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 270 cod. civ. nella parte in cui, affermando l'imprescrittibilità dell'azione per il riconoscimento di paternità naturale proposta dal figlio, non è previsto un termine decadenziale per l'ipotesi in cui l'azione sia esercitata con notevole ritardo, con conseguente sacrificio della stabilità dei rapporti familiari maturati dal genitore nel corso del tempo. In tal senso si veda Cass. 29 novembre 2016, n. 24292, in *pluris.it*. Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, in *Nuova giur. civ.*, 2018, 4, 547, con nota di GORGONI, avverte però che l'art. 30 Cost. non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale poiché “nel disporre, al quarto comma, che “la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”, ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest'ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell'interesse del figlio”. In questa direzione sembra andare anche Corte cost. 25 giugno 2020, n. 127, in *Guida dir.*, 2020, 30, 59, secondo cui nel caso dell'impugnazione del riconoscimento consapevolmente falso da parte del suo autore “il bilanciamento tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata e non può implicare *ex se* il sacrificio dell'uno in nome dell'altro. L'esigenza di operare una razionale comparazione degli interessi in gioco, alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti, impone al giudice di tenere conto di tutte le variabili del caso concreto, sotteso alla domanda di rimozione dello status di cui all'art. 263 cod. civ. È appena il caso di aggiungere che di tale apprezzamento giudiziale non può non far parte la stessa considerazione del diritto all'identità personale, correlato non soltanto alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali sviluppatasi all'interno della famiglia”.

⁶² Doveroso il richiamo a D. FARIAS, *L'ermeneutica dell'ovvio*, Milano, 1990.

⁶³ Di trasformazione del diritto di famiglia in diritto della filiazione parla M. PARADISO, *Navigando nell'arcipelago familiare. Itaca non c'è*, in *La famiglia all'imperfetto*, a cura di A. BUSACCA, Napoli, 2016, 288 ss., che segnala come tutte le innovazioni legislative consacrino il figlio come nuovo protagonista del fenomeno-famiglia.

⁶⁴ Il riferimento è al disegno di legge n. 922, comunicato alla Presidenza del Senato il 7 novembre 2018, contenente “Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche”. L'art. 1, comma 1, lettera a), ove approvato, modificherebbe il comma 5 dell'art. 28 della legge sull'adozione prevedendo che “L'adottato, ovvero il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà



L'interesse realmente perseguito non par esser sempre quello del figlio e le numerose cautele intorno al diritto a conoscere le proprie origini sembrano tutelare interessi altri⁶⁵.

Penso all'interesse della madre, com'è evidente, nel caso in cui sia rimasta anonima⁶⁶.

Ma penso anche all'interesse dei genitori adottivi per come par emergere dall'ultimo comma dell'art. 28 della legge sull'adozione che esclude la necessità dell'autorizzazione giudiziale ove siano deceduti o irreperibili⁶⁷, mettendo in chiaro la preoccupazione di non pregiudicare la loro scelta d'amore almeno finché sono in vita⁶⁸.

di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ovvero ancora un loro diretto discendente, raggiunta la maggiore età, possono chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la propria origine ovvero l'identità dei propri genitori biologici". Il nuovo comma 5 del medesimo art. 28 prevederebbe inoltre che "L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto ad alcuna rivendicazione di carattere patrimoniale o successorio". In direzione di maggior favore per la madre che abbia scelto l'anonimato si veda poi il disegno di legge n. 1039, comunicato alla Presidenza del Senato il 31 gennaio 2019, recante "Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita" con il quale si prevede la possibilità di interpello della donna, unicamente nei casi in cui la stessa abbia preventivamente rinunciato al diritto all'anonimato, stabilendo un procedimento per consentire che l'accesso alle informazioni sulle proprie origini avvenga nel rispetto della riservatezza alla madre biologica.

⁶⁵ La ricerca dei valori perseguiti potrebbe forse emergere da una attenta valutazione dell'art. 9, comma 2, della l. 19 febbraio 2004, n. 40 che dispone: "La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396". M. COSTANTINO, *L'identità del bambino e del concepito. Voglie individuali di anonimato e di rifiuto*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, I, 774, evidenzia come la norma manifesti segni di irrazionalità considerando che "la decisione di due conviventi di avere figli mediante il servizio di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo schiaccia la volontà della madre di non essere nominata, mentre il valore espresso da questo «diritto fondamentale» prevale in tutti gli altri casi di procreazione di tipo omologo, sia della coppia di coniugi sia della coppia di conviventi. Infatti, in tutti questi casi, la tutela dell'identità e della dignità del bambino può essere pregiudicata dalla volontà della madre di restare nell'anonimato. Soltanto nel primo caso, prevalgono le ragioni del bambino. Dunque, la funzione del divieto denota la convinzione diffusa di dover tutelare sempre la volontà della madre di restare nell'anonimato, tranne che nel caso contemplato dal divieto (procreazione medicalmente assistita)". Per l'Autore "Se fosse vero il principio di tutela dell'anonimato e del rifiuto, dovremmo chiederci perché l'identità e la dignità del bambino debbano essere assicurate e garantite nel caso in cui nasca a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita e possano essere «ragionevolmente» compromesse dalla volontà della madre di non essere nominata; se le ragioni del «parto protetto» sono le stesse che impediscono all'adottato di conoscere i propri genitori biologici; se i genitori «biologici» hanno sempre diritto all'anonimato, ovvero se il bambino ha sempre il diritto di conoscere le proprie origini biologiche": M. COSTANTINO, *L'identità*, cit., 778.

⁶⁶ Per M. COSTANTINO, *L'identità*, cit., 774, "La voglia di anonimato è sicuramente espressione della Libertà individuale di autodeterminazione. Nasce all'interno di una sfera individuale, esclusiva, assoluta".

⁶⁷ L'art. 28, comma 8, della legge sull'adozione prevede che "Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili".

⁶⁸ Sugli interessi tutelati dal sistema di accesso alle informazioni sulle proprie origini si veda R. PANE,



Vi sono infine gli interessi dei figli, del marito, del compagno o di tutti quei soggetti legati alla madre anonima da intensi rapporti che da una rivelazione così importante potrebbero essere travolti⁶⁹.

Vi è in altri termini l'interesse della Famiglia, di quella società naturale in cui (pur volendo prescindere dal matrimonio) la somma degli io crea un noi che invoca tutela ogni volta in cui sia messa in pericolo l'unità⁷⁰, valore ancor oggi preminente nell'art. 29 Cost. che ammette finanche limiti alla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi quando necessario per garantirne l'effettività.

Con la morte della madre anonima le ragioni della donna, della famiglia e della sua unità sembrano frantumarsi di fronte all'interesse del singolo quale figlio⁷¹.

È destinato ad affievolirsi anche il diritto alla riservatezza⁷² della madre i cui dati

Ancóra sul diritto di conoscere le proprie origini, in *Dir. succ. fam.*, 2015, 443. Si sofferma sui possibili turbamenti degli equilibri raggiunti T. MONTECCHIARI, *Diritto all'identità biologica dell'adottato. Profili esistenziali della famiglia*, in AA.VV., *Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, mercato, contratto e rapporti di consumo*, II, Napoli, 2017, 1349 ss.

⁶⁹ Secondo M.G. STANZIONE, *Il diritto*, cit., 1490, il diritto della madre non è assoluto dovendo il giudice, di volta in volta, ricercare un punto di equilibrio con gli altri diritti e interessi di pari rango facenti capo al figlio e ai vari soggetti coinvolti nella vicenda ossia i genitori biologici, i genitori adottivi e i donatori di gameti nel caso di PMA.

⁷⁰ Sulla unità familiare quale valore assoluto "di cui fortunatamente ancora la nostra Costituzione ci ricorda all'art. 29 la sua esistenza e la sua portata capace di bloccare i diritti dei singoli" si veda A. GORASSINI, *Lo stato unico di genitore*, in *juscivile.it*, 2018, 6, 827.

⁷¹ Dopo la morte della madre anche i figli ignari del suo segreto potranno essere tutelati come persone e non più come membri di "quella" famiglia se è vero che "quanto più i singoli sono tutelati esclusivamente come persona, tanto meno serve famiglia come istituzione risalente al suo fondamento sacrale di due che saranno una persona sola in funzione (anche solo in direzione biologica) rispetto ai figli pur nella loro dualità": A. GORASSINI, *Convivenze*, cit., 872 s., nota 74.

⁷² *Contra* Trib. min. Milano 7 settembre 2020, cit., per il quale "risulta infatti aprioristico ritenere che l'interesse della madre alla tutela del segreto si affievolisca o addirittura scompaia, con la sua morte, non essendo sostenibile che il decesso della stessa possa comportare *tout court* l'affievolimento o meglio l'estinzione del suo diritto all'oblio e l'automatica revoca della sua scelta di anonimato; tale presunzione si porrebbe anche in pieno contrasto con il divieto previsto dall'art. 93, comma 2 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che prescrive che il diritto all'anonimato si conserva per cento anni dalla formazione del documento relativo alla nascita, confermato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, attuativo del Regolamento europeo in materia di *privacy*, che, sempre all'art. 93, ha ribadito la vigenza di tale termine smentendo la fondatezza delle interpretazioni giurisprudenziali abroganti/disapplicative che, come sopra evidenziato, erano state date alla norma in esame". In questa logica il Tribunale evidenzia come "la conferma che il diritto al trattamento dei dati personali non si estingue con la morte della persona si trae proprio dalla disciplina del Codice in materia di protezione dei dati personali – così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento – che, all'art. 2-terdecies, regola i casi ed i modi del trattamento dei dati personali *post mortem* da parte dei familiari o aventi interesse, così evidenziando come il diritto alla protezione di tali dati risponda ad interessi non solo personali e che pertanto non possa automaticamente estinguersi con la morte".



sensibili sono pur tutelati nelle specifiche forme previste dall'art. 9, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196⁷³.

Sembrano espandersi invece i diritti del figlio che ha sopportato per tanto tempo un *vulnus* allo sviluppo adeguato ed alla formazione della personalità, una condizione di disagio dovuta all'incertezza sul proprio *status*⁷⁴ che costituisce una componente essenziale del diritto all'identità personale con inevitabili riflessi sulla vita individuale e relazionale⁷⁵.

Si azzera in altri termini la differenza tra figli accolti e figli abbandonati⁷⁶ che, almeno per il tramite del diritto, divengono tutti uguali nella realtà giuridica⁷⁷.

In questa logica pare spiegarsi il perché solo dopo la morte della madre "l'esigenza di tutela dei diritti degli eredi e discendenti della donna che ha optato per l'anonimato non può che essere recessiva rispetto a quella del figlio che rivendica il proprio *status*"⁷⁸.

⁷³ Per come già evidenziato da Cons. St. 12 giugno 2012, n. 3459, in *Foro amm.*, 2012, 1545. Ammonisce comunque avverso il pericolo del reperimento e della diffusione *on line* dei dati sensibili E. ANDREOLA, *Fratelli biologici di madre anonima e riservatezza dei dati genetici*, in *Fam. dir.*, 2020, 3, 299, che segnala la necessità di prevedere sistemi di controllo per impedire violazioni indirette delle garanzie poste dalla legge sull'adozione ed in particolare dall'art. 93, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

⁷⁴ A. GORASSINI, *Una quasi premessa. Le ragioni aneuristiche di una scelta*, in *La famiglia all'imperfetto*, cit., 9, nota 3, stigmatizza, tra altre, l'asimmetria deviante coinvolta nelle vicenda procreativa per cui "una volta nato il soggetto ha diritto a vedere realizzato il suo interesse che diventa *the best interest*, ma la madre può chiedere di non essere nominata (e spesso la giustificazione giuridico/assilogica si trova nell'interesse del bimbo a non essere abortito... senza rilevare la contraddizione con il presunto diritto ad abortire della madre".

⁷⁵ Sull'interesse del figlio v. da ultimo le considerazioni di Cass. civ., sez. VI, 1 Ord. 24 gennaio 2020, n. 1667, in *pluris.it*, secondo cui "È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270 cod. civ., nella parte in cui prevede termini differenziati quando l'azione sia proposta dal figlio o dai discendenti dopo la sua morte, perché la diversità di disciplina trova giustificazione nell'evidente disomogeneità delle situazioni considerate, giacché l'imprescrittibilità dell'azione riguardo al figlio tutela l'interesse del medesimo al riconoscimento della propria filiazione, interesse che resta integro anche nell'ipotesi di decesso del presunto genitore, mentre il termine decadenziale biennale previsto per l'azione promossa dagli eredi del presunto figlio, dopo la sua morte, è giustificato dal fatto che essi sono portatori di un interesse non diretto, ma solo riflesso al riconoscimento della filiazione del loro ascendente".

⁷⁶ In una tensione ancora non risolta tra procreazione responsabile e diritto alla genitorialità del singolo che convivono in un Diritto che conosce nuovi spazi di scontro di valori "solo apparentemente e microtemporalmente bilanciabili nei concreti fatti di vita, ma spesso non con e attraverso il Diritto, per come dichiarato come perseguito, ma attraverso una nuova veste di quella che un tempo era l'equità, la quale però – qualunque sia la veste formale assunta – per poter funzionare come fenomeno normativo presuppone una morale comune": A. GORASSINI, *Una quasi premessa*, cit., 10.

⁷⁷ Interessante la prospettiva di Trib. Roma 12 maggio 2017, in *Dir. fam. pers.*, II, 2018, 2, I, 489, per il quale "Gli eredi di una donna che dichiarò di voler rimanere anonima al momento del parto possono esprimere una determinazione diversa in caso in cui la medesima non lasciò nulla di dichiarato a questo proposito per il tempo successivo alla sua morte. In questo caso, è ammissibile l'azione di dichiarazione giudiziale di maternità nonostante l'opzione per il parto anonimo al momento della nascita del ricorrente".

⁷⁸ Cass. 22 settembre 2020, n. 19824, cit., che sottolinea come la soluzione adottata si imponga "anche



Può essere solo una amara consolazione⁷⁹ i cui risvolti però potrebbero comportare effetti giuridici non per forza privi di rilievo quanto meno sul piano non patrimoniale⁸⁰.

5. – La Cassazione sembra essersi spinta oltre il dato normativo per il quale prima del decorso dei cento anni “la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile”⁸¹.

per una lettura costituzionalmente orientata della norma sopra citata – alla luce degli artt. 2 e 30 Cost., ma anche art. 24 Cost. – oltre che internazionalmente orientata (art. 117 Cost.). In proposito, l’art. 8 CEDU, nella lettura datane dalla Corte EDU (Corte EDU, 22/09/2012, Godelli c. Italia, Corte EDU, 13/02/2003, Odievre c. Francia), tende essenzialmente a premunire l’individuo contro ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, non contentandosi di ordinare allo Stato di astenersi da simili ingerenze, ma aggiungendovi obblighi positivi inerenti ad un rispetto effettivo della vita privata; tra questi non può non rientrare il diritto a proporre le azioni che lo stesso ordinamento nazionale offre per il riconoscimento dello status di figlio naturale di una persona”.

Resta da verificare se tale decisione motivata anche dal comportamento in vita della donna (che aveva sempre trattato come uno dei suoi figli il soggetto pur non riconosciuto) possa rappresentare un precedente utile per casi in cui manchi un simile contegno idoneo a far ricavare, seppur in via presuntiva, la prova della maternità.

⁷⁹ Non occorrono competenze specifiche per rilevare lo *stress* emotivo di un percorso di ricerca delle proprie origini per come pare già emergere dalle cautele normativamente previste. Ed infatti “Il tribunale per i minorenni procede all’audizione delle persone di cui ritenga opportuno l’ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l’accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all’equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l’istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l’accesso alle notizie richieste”: art. 28, comma 6, legge sull’adozione, cit.

⁸⁰ Potrebbero aprirsi nuovi spazi anche per l’esperibilità dell’azione ex art. 279 cod. civ. per il quale in ogni caso in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio nato fuori dal matrimonio può agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione, e, se maggiorenne e in stato di bisogno, per ottenere gli alimenti, a condizione che il diritto al mantenimento di cui all’art. 315 *bis* cod. civ. sia venuto meno. Sul tema M. MANTOVANI, *sub. art. 279 cod. civ.*, in *Comm. breve al codice civile Cian – Trabucchi*, 11^a ed., Padova, 2014, 369 ss. Si segnala la voce di chi ritiene che ove il figlio, pur potendolo, non voglia essere riconosciuto, né essere dichiarato verrebbe meno “la *ratio* delle disposizioni di cui agli art. 279, 580 e 594 cod. civ., che erano state pensate per tutelare quei soggetti per i quali era vigente il divieto di indagini sulla paternità o sulla maternità. Il che pare inevitabile, considerato che essi al contempo godono di un diverso stato di filiazione, ovvero che non ne hanno voluto conseguire alcuno”: M. SESTA, voce *Filiazione*, cit., 476.

⁸¹ Art. 93, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cit. Già nel 2014 nel Contributo informativo del Presidente del Garante, Antonello Soro, alla Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei deputati in materia di anonimato materno, in www.garanteprivacy.it, era contenuto l’interrogativo “sulla perdurante attualità della disciplina di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) all’interno del nuovo quadro stabilito dalla Corte co-



Con la costituzione dello *status* filiale coerente con la verità biologica, le generalità della madre rimasta anonima sono contenute in una sentenza di accertamento destinata alla pubblicazione, perdendo così ogni tratto di segretezza⁸².

In questa dimensione⁸³ si apre per il soggetto, ottenuto il proprio stato di figlio, la strada verso i diritti sino a quel momento negati⁸⁴ quali il diritto al cognome della propria madre⁸⁵ e alla parentela⁸⁶.

In teoria potrebbero esservi anche riflessi patrimoniali sol che si pensi alla revoca per sopravvenienza di figli di cui all'art. 687 cod. civ.⁸⁷, operante anche quando venga espe-

stituzionale e delle scelte normative che il legislatore eventualmente compirà". I dubbi scaturivano sin da allora dalla necessità di coordinare le indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale a favore della revocabilità dell'anonimato con il portato dei commi 2 e 3 del citato art. 93, fondati sul concetto di irreversibilità dell'anonimato materno.

⁸² In senso contrario si veda Trib. min. Milano 7 settembre 2020, cit., per il quale la normativa sulla *privacy* "consentendo di rivelare l'identità della madre dopo un tempo idealmente eccedente quello della vita umana – con una previsione di cento anni dal parto – rende manifesto l'obiettivo del legislatore di assicurare la tutela del segreto anche dopo la morte della stessa, garantendole in questi termini il diritto alla tutela della *privacy* e dei propri dati personali per un periodo idoneo a coprire un'intera generazione". Secondo questa linea di pensiero il superamento del dettato normativo di cui all'art. 93 potrebbe finanche determinare una disparità di trattamento tra il figlio di madre anonima che, pur interpellata, confermi la volontà di non voler essere nominata e il figlio di madre anonima che non possa essere interpellata giacché deceduta. In tal caso si rischierebbe il paradosso per il quale il primo figlio potrebbe restare vincolato al limite insuperabile della volontà della madre di mantenere l'anonimato mentre il secondo potrebbe viceversa accedere liberamente all'identità della stessa prescindere da qualsiasi indagine sulla sua volontà.

⁸³ Diverso è ovviamente lo scenario nel caso di accesso alle informazioni sulle origini da parte del figlio adottivo poiché "Con i genitori biologici ed i loro familiari non si determina per l'adottato alcun vincolo di parentela né si radica alcun obbligo assistenziale o alimentare (art. 27, commi 1 e 3)" per come già evidenziato da Cass. 9 novembre 2016, n. 22838, cit.

⁸⁴ Ai sensi dell'art. 277 cod. civ. "La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento".

⁸⁵ Sulla stretta connessione tra cognome e identità personale M. TRIMARCHI, *Diritto all'identità e cognome della famiglia*, in *juscivile.it*, 2013, 1, 34 ss. Sul tema è intervenuta Corte cost. 21 dicembre 2016, n. 286, in *Resp. Civ. prev.*, 2017, 2, 588 ss. Per una analisi completa delle questioni aperte e delle attuali prospettive di riforma si veda S. TROIANO, *Cognome del minore e identità personale*, in *juscivile.it*, 2020, 3, 577 ss. Si consideri per quanto di interesse che la dichiarazione giudiziale della maternità produce effetti *ex tunc* eccetto che per i profili, quali l'acquisto del cognome, di natura tale da non poter retroagire al momento della nascita. In tal senso G. AUTORINO, *Manuale di diritto di famiglia*, 3 ed., 2016, 403.

⁸⁶ Per effetto dell'art. 258 cod. civ. "Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso". Dalla costituzione del rapporto di parentela, di cui all'art. 74 cod. civ., conseguono poi gli impedimenti matrimoniali e l'eventuale diritto agli alimenti *ex art.* 433 cod. civ.

⁸⁷ Ai sensi dell'art. 687, comma 1, cod. civ. "Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio".



rita vittoriosamente nei confronti del testatore l'azione di accertamento della filiazione⁸⁸.

Non potrà più risorgere invece il diritto alla propria Famiglia d'origine in un ordinamento che continua a garantire l'anonimato materno anche se ormai solo durante la vita della donna che abbia scelto una via tanto dolorosa per sé e per il proprio figlio⁸⁹.

Questa sembra esser la nuova direzione seguita dal diritto vivente⁹⁰ alla ricerca della attualizzazione di quei valori sacrificati a ragione di scelte altre, rese necessarie da un assestamento sistemico che spesso, come in questo caso, non può che esser ad andamento variabile⁹¹.

⁸⁸ In questa direzione Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2019, n. 13680, in *Quot. giur.*, 2019, per la quale non ha alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del *de cuius*, né che quest'ultimo, in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur conoscendone l'esistenza. In linea teorica potrebbe trovare applicazione anche l'art. 573 cod. civ. per effetto del quale "Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori dal matrimonio si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto disposto dall'art. 580 cod. civ.", tanto più considerando che per effetto dell'art. 480, 2 comma, cod. civ., il termine decennale per accettare l'eredità in caso di accertamento giudiziale della filiazione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerti la filiazione.

⁸⁹ Non si potrà, in altri termini, mai più recuperare la famiglia che, nella struttura preordinata alla presenza dei figli (formazione sociale biologico-culturale), si connota per la limitazione dei diritti dei singoli componenti (e quindi anche della sola madre) "per fare spazio sia ai doveri di solidarietà biologica e sociale che ai diritti inviolabili del nuovo nato (soggetto debole "imputabile" ai procreatori), che comprimono i diritti dei componenti la coppia (altrimenti non sacrificabili neppure per reciproco accordo e neppure unilateralmente, non essendo disponibili se non in mera via di fatto), anche quelli fondamentali, non annullandoli ma ponendoli in posizione di subordine ai doveri, peraltro in conseguenza di una loro pregressa scelta libera che però – per la presenza di una nuova persona – non è più ritrattabile nella sua interezza": A. GORASSINI, *Convivenze*, cit., 875.

⁹⁰ Sull'importanza del ruolo dei Magistrati e sulla capacità di trovare la disciplina più efficace nel contesto della questione controversa (con esemplificativo richiamo anche all'anonimato materno) si ergono le pagine di P. GROSSI, *La invenzione del diritto: a proposito della funzione dei giudici*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 3, 831, per il quale "Oggi, il compito di un giudice è più complesso e, quindi, più difficile di quello del vecchio *iudex sub lege* della modernità. Si tratta, però, di un ruolo relevantissimo, giacché egli è diventato il più autentico garante della crescita di un ordinamento giuridico, della sua perenne storicità e, pertanto, della sua salutare coerenza al divenire sociale".

⁹¹ Purtroppo di fronte all'esercizio di azioni volte ad un accertamento giudiziale dello *status filiationis* si celeranno sempre, pur prescindendo dalla eventualità dell'anonimato materno, scontenti ed amarezze dei soggetti interessati. Poco può su questo versante il Diritto. Non si può infine tacere la sorpresa nel leggere ancor oggi sul sito del Ministero della salute (e proprio nella pagina dedicata alla salute della donna) che "il diritto a rimanere una mamma segreta prevale su ogni altra considerazione o richiesta e ciò deve costituire un ulteriore elemento di sicurezza per quante dovessero decidere, aiutate da un servizio competente ed attento, a partorire nell'anonimato". Ancor più anacronistica appare oggi l'informazione fornita alle possibili interessate alle quali viene offerta una certezza priva ormai di concreto riscontro: "Il nome della madre rimane per sempre segreto". Se così è alla donna (cui pur è riconosciuto il diritto di restare anonima alle condizioni ormai ben note) è raccontata una non verità, la illusoria rassicurazione di non essere mai più identificata da un figlio desideroso di conoscere le proprie origini. Forse anche le donne meriterebbero

JUS CIVILE



Abstract

The recent court decision commented in this work is very peculiar as it focuses on the action brought forward by a person claiming his status filiationis after his (anonymous) mother's death on top of the action to make his origins clear. The analysis allows for a phenomenological observation of the facts and values connected with maternal anonymity, with respect to which the interests of a plurality of subjects converge—interests that are of proper legal significance and that are unfortunately not always reconcilable, while searching for value order within the legal system.

un'informazione trasparente in una materia così intensamente connessa alle loro sfere personali più intime. A proposito dell'insidia comune a molti messaggi lanciati nella comunicazione di massa che illudono sull'esistenza di una "libertà di autodeterminazione", considerata presupposta, assoluta, indefinita, da tutelare ad ogni costo si veda M. COSTANTINO, *L'identità*, cit., 766.